DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 11

Disposizioni finali

Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori puo' essere utilizzato dalle imprese anche se la corrispondente iscrizione non e' stata revisionata ai sensi della disciplina precedentemente in vigore. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese non iscritte all'Albo nazionale costruttori possono partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a un miliardo di lire dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nell'ammontare almeno doppio di quello ivi richiesto, fermo il possesso degli altri requisiti. In applicazione dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1999, non più in vigore dal 29 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-nuovo-sistema-di-qualificazione/art-11-disposizioni-finali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it